



COMUNE DI PALMAS ARBOREA

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.07 del 21.05.2014

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 16.04.2015

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 27.04.2016

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 26. 03.2018

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 27.03.2019

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.12.2019

➤ **PARTE PRIMA:**

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) **Pag. 2**

➤ **PARTE SECONDA:**

Imposta unica Comunale (IMU) **Pag. 3**

➤ **PARTE TERZA:**

Tassa sui rifiuti (TARI) **Pag.15**

➤ **PARTE QUARTA:**

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) **Pag.32**

➤ **PARTE QUINTA:**

Disposizioni generali IUC (IMU, TASI e TARI) **Pag.36**

ALLEGATO A) **Definizione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali assimilati non pericolosi** (ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g)>> (art. 184, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006).

ALLEGATO B) Categorie di utenze non domestiche

PARTE PRIMA

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, nel Comune di Palmas Arborea, l'imposta unica comunale (IUC) prevista dall'articolo 1, comma 639 della Legge 147 del 27/12/2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2. PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art.3. SOGGETTO ATTIVO IUC

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Palmas Arborea per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

PARTE SECONDA:IMU
(Imposta municipale propria)

Art.1 Ambito di applicazione	p. 4
Art.2 Presupposto di imposta	p.4
Art.3 Definizioni	p.4
Art.4 Area fabbricabile	p.5
Art.5 Soggetto attivo e compartecipazione statale	p.5
Art.6 Soggetti passivi	p.6
Art.7 Base imponibile	p.6
Art.8 Determinazione delle aliquote di imposta	p.7
Art.9 Abitazione principale e pertinenze	p.8
Art.10 Detrazioni	p.9
Art.11 Fabbricati in corso di costruzione, unità collabenti	p.9
Art.12 Agevolazioni	p.9
Art.13 Esenzioni	p.10
Art.14 Versamenti	p.12
Art.15 Rimborsi e compensazioni	p.13
Art.16 Dichiarazioni IMU	p.13

PARTE SECONDA: IMU

(Imposta municipale propria)

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Palmas Arborea dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, D.L. 102 del 31/08/2013 convertito dalla L.124/2013, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L.68/2014 e art.1 L. n.208 del 28/12/2015.
2. La disciplina regolamentare è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Palmas Arborea, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.
2. L'imposta municipale propria **non** si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 D.L. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla L.214/2011).
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 3: DEFINIZIONI

Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'IMU, si intende:

- a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (art.2 lett. a) D.Lgs n.504/92).
- b) per **area fabbricabile** (si veda l'**art.4**-parte II- del presente regolamento).
- c) per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

d) per **abitazione principale** si intende l'unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile in catasto edilizio urbano, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per **un solo immobile**. (si veda anche l'**art. 9**-parte II- del presente regolamento).

e) per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono quei fabbricati classificati esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 4. AREA FABBRICABILE

1. Ai fini IMU l'**area fabbricabile** è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (art.2 lett. b) D.Lgs n.504/92).

2. Un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art.36 co.2 D.L. 223/06).

3. **Non è** da considerarsi **fabbricabile** il terreno posseduto e condotto da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti del fondo (art.1 D.Lgs 99/2004) sul quale persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali (si veda l'art. 2 D.Lgs 504/1992).

4. L'agevolazione che ne deriva si applica a **tutti i comproprietari** anche se condotto da un solo soggetto che sia imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.

5. I suoli sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come fabbricati in corso di costruzione o fabbricati in corso di definizione o unità collabenti saranno considerati fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, come non edificati e, dunque, soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio del suolo di sedime.

Art. 5. SOGGETTO ATTIVO E COMPARTICIPAZIONE STATALE

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Palmas Arborea relativamente agli immobili la cui superficie insiste , interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

2. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli **immobili ad uso produttivo** classificati nel **gruppo catastale D** (Art.1, co. 380 let. f) L.228/2012).

3. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Palmas Arborea viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

4. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile

al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salva diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 6. SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli individuati dall'art.9 del D.Lgs n. 23/2011 cui fa rinvio l'art.13, co.1, del D.L. 201/2011, ovvero:

a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali (o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa) ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi;

b) il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali;

c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

2. I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.

Art. 7. BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992 e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la L. n.214 del 22 dicembre 2011.

2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria A/10 e D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i **fabbricati** classificabili nel **gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati**, il valore viene determinato secondo i criteri previsti dall'art.5, comma 3 del D.Lgs 504/1992;

4. Per i **terreni agricoli** e per i **terreni non coltivati**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art.3, comma 51, della L.662/1996, un moltiplicatore pari a **135**. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a **75**.

5. Per le **aree fabbricabili** (per la definizione si veda l'**art.4**-parte II- del presente Regolamento):

- il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (art.5 co. 5 D.Lgs 504/92).

- in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, co. 1, lettere c), d), ed f) della L.457/1978 - fattispecie ora disciplinate dall'art.3 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001- la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.2 D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (art.5 co.6 D.Lgs 504/92).

- i **valori venali** in comune commercio vengono determinati periodicamente e per zone omogenee attraverso una deliberazione di Giunta Comunale.

- i valori approvati dall'Organo deliberante valgono fino a successiva formale modifica o variazione e costituiscono limite per l'attività di accertamento svolta dall'Ufficio preposto, tenuto a procedere soltanto in presenza di versamenti inferiori rispetto a quelli dovuti in base alla applicazione dei valori deliberati per ciascun anno di imposta.

-nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati con Deliberazione di Giunta Comunale, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.

- I valori delle aree fabbricabili deliberati, si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.

- qualora il Comune attribuisca ad una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione al proprietario.

Art. 8. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA

1.L'aliquota è determinata con le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate adottato con deliberazione consiliare, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno in cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

3.L'**aliquota di base** dell'imposta è pari allo **0,76** per cento. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.446 del 15 dicembre 1997, può modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

3-bis) L'aliquota da applicare agli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, il cui gettito è riservato allo Stato è pari allo **0,76** per cento. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, può **umentare** tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali (Art.1 co.380 let. g) L.228/2012), il maggiore gettito derivante dall'aumento dell'aliquota sino all'1,06 % è destinato al comune (Risoluzione n.5/DF 2013).

4. L'aliquota è **ridotta** allo **0,4** per cento per **le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze**. Il Comune, con deliberazione consigliare, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali.

5. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base **dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente**. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; **a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

Art. 9. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per la definizione di abitazione principale e relative pertinenze si rinvia all'**art.3**-parte II- lettere d) ed e) del presente regolamento.

2. "L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a **seguito di provvedimento** di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di **diritto di abitazione**", così come disposto dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n.16/2012.

3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di **proprietà o di usufrutto da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza **in istituti** di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, co. 56 L n.662/1996).

4. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile che assume qualità di abitazione principale a cui si riferisce, ed in relazione a ciascun soggetto passivo.

5. Si considerano altresì adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

a) ai sensi dell'art.8 co.4 del D.Lgs. 504/1992:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

b) a partire dall'anno 2015, una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art.9-bis D.L. 47/2014 coordinato con la legge di conversione n. 80/2014);

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo devono essere richieste dal beneficiario, a **pena di decadenza**, tramite la presentazione di apposita dichiarazione entro i termini previsti.

Art. 10: DETRAZIONI

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Art. 11: FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE, UNITA' COLLABENTI

1. I fabbricati in corso di costruzione sono assoggettati all'imposta in base al valore imponibile dell'area sulla quale sono edificati o risultano in corso di edificazione, fino alla fine dei lavori (**art.4**-parte II- del presente regolamento) a cui deve seguire il loro accatastamento e l'attribuzione in atti del classamento catastale.

2. I fabbricati che risultano censiti in catasto come "unità collabenti" sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area di sedime.

Art. 12. AGEVOLAZIONI

1. La **base imponibile** così come determinata **all'art.7**-parte II- del presente regolamento, è **ridotta del 50 per cento**, limitatamente al periodo in cui sussistono le condizioni di seguito riportate, per:

- a) I **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art.10 del codice di cui al D.L. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- b) I **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto **non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n.445/2000 che documenti adeguatamente (con materiale fotografico o di altro genere) la situazione di fatiscenza comunque non superabile con interventi di manutenzione.
 - L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria

manutenzione, così come definiti dall'art. 3 lettere a) e b) D.P.R. 380/2001, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi del citato art.3 D.P.R. 380/2001;

- Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 1. **Strutture orizzontali**, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 2. **Strutture verticali** quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 3. Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

2. Il Comune può richiedere al contribuente, che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, di acconsentire al sopralluogo al fine di verificare la veridicità di quanto indicato nella dichiarazione di cui al comma precedente. Qualora il contribuente rifiuti di acconsentire all'accesso, l'Ufficio notificherà al contribuente con raccomandata con ricevuta di ritorno, l'inammissibilità della richiesta di agevolazione per fabbricato inagibile o inabitabile.

3. La base imponibile così come determinata all'art.7-parte II- del presente regolamento, inoltre, è **ridotta del 50 per cento**, limitatamente al periodo in cui sussistono le condizioni di seguito riportate:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia **registrato** e che il comodante **possieda un solo immobile** in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello **stesso comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad **eccezione** delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (art.1, co.10, L. 208/2015); il beneficio di cui al presente comma si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Art. 13. ESENZIONI

1. Sono da considerarsi esenti ai fini IMU i seguenti immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i **fabbricati rurali strumentali all'attività agricola** di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n.133/1994.

h) i **terreni agricoli** ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Palmas Arborea è incluso nell'elenco allegato alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993. L'esenzione si applica per i terreni ricadenti in aree montane o di collina situati nel territorio dei comuni individuati da apposito decreto del MEF (art.22 D.L. 66/2014)

i) gli immobili **utilizzati dall'ente non commerciale** (art.7, co.1, lett.i) D.Lgs 504/1992 s.m.i.) che presentino i requisiti e rispettino le condizioni previsti dalla normativa in materia. Ai fini dell'esenzione è necessario che venga presentata apposita dichiarazione dall'Ente interessato e vengano fornite tutte le indicazioni e la documentazione idonea a comprovare la situazione in oggetto.

2. L'imposta municipale propria **non** si applica altresì (comma 707 art.1 L.147/2013):

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/2015);

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

3. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. (comma 708 L.147/2013)

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 9-bis art.13 D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 102/2013).

5. L'imposta municipale propria non si applica al possessore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali

continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 D.L.201/2011 s.m.i.

Art. 14. VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs n.446 del 15 dicembre 1997, secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs n.241 del 9 luglio 1997 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. **In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

4 Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli **enti non commerciali** esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari e proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se questo viene effettuato dal 1° al 15° giorno del mese, l'obbligo per quel mese è in capo all'acquirente; se invece viene effettuato dal 16° all'ultimo giorno del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

6. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. **Non sono ammessi** i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale

entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (Art. 9, comma 7, D. Lgs 14/03/2011 n. 23, che richiama l'art. 10, comma 6, D. Lgs 30/12/92 n. 504).

9. L'imposta non deve essere versata qualora essa sia inferiore o uguale a **12,00 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta **complessivamente** dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né ai singoli immobili.

Art. 15. RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Affinchè l'ufficio possa prendere in esame la richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute (in applicazione dei commi 164,165 e 168 art.1 L 296/2006):

- l'istanza di rimborso deve essere richiesta dal contribuente, entro il termine di **cinque anni** dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, fornendo contestuale prova dei versamenti effettuati;

- l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro **centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'istanza;

-- il rimborso non verrà corrisposto se il suo importo ammonta ad una somma inferiore o uguale a **euro 12,00** per anno solare.

2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione

3. Il rimborso è riconosciuto, inoltre, dietro specifica richiesta ed entro i termini di cui al comma 1, per le aree che successivamente sono divenute inedificabili a seguito della approvazione definitiva di varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi, oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, se sussistono congiuntamente le condizioni previste di seguito.

Le condizioni per avere diritto al rimborso sono:

a) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti;

b) che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;

c) che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle varianti che hanno introdotto il vincolo di inedificabilità.

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

5. Sulle somme rimborsate spettano gli **interessi legali** con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art.16. DICHIARAZIONI IMU

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della

determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito Decreto Ministeriale. La dichiarazione **ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni** dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. La dichiarazione deve essere consegnata a mano o spedita in busta chiusa tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale di accettazione). Per ulteriori indicazioni si rinvia alle specifiche disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Ai fini IMU restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in quanto compatibili.

4. **Gli Enti non commerciali** presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012 (comma 719 art.1 L.147/2013).

5. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 719.

PARTE TERZA:TARI
(Tassa sui rifiuti)

Art. 1. Presupposto per l'applicazione del tributo	p. 17
Art. 2. Soggetti passivi	p. 17
Art. 3. Soggetto attivo	p. 18
Art. 4. Superficie degli immobili	p. 18
Art. 5. Classificazione dei rifiuti	p. 18
Art. 6. Rifiuti assimilati agli urbani	p. 18
Art. 7. Sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti	p. 19
Art. 8. Rifiuti speciali	p. 19
Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	p. 20
Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento	p. 21
Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibile al pubblico servizio	p. 21
Art. 12. Costo di gestione	p. 21
Art. 13. Determinazione della tariffa.	P. 22
Art. 14. Articolazione della tariffa	p. 22
Art. 15. Mancato svolgimento del servizio e zone non servite	p. 22
Art. 16. Periodi di applicazione del tributo	p. 23
Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche	p. 23
Art. 18. Occupanti le utenze domestiche	p. 23
Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche	p. 25
Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche	p. 25
Art. 21. Istituzioni scolastiche statali	p. 25
Art. 22. Tariffa giornaliera	p. 25
Art. 23. Tributo provinciale	p. 26
Art. 24. Riduzioni tariffarie ed esenzioni	p. 26
Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	p. 27

Art. 26. Obbligo di dichiarazione	p. 27
Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione	p. 28
Art. 28. Riscossione	p. 30
Art. 29. Rimborsi e compensazioni	p. 31

PARTE TERZA: TARI
(Tassa sui rifiuti)

Art. 1. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3 **L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi** di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, la presenza di arredo, nonché l'acquisizione della residenza anagrafica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le **utenze non domestiche** la medesima presunzione è integrata altresì dal **rilascio** da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di **atti assentivi o autorizzativi** per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad **anno solare**, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 2. SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti **in solido** all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- per le utenze domestiche (soggetti residenti) si considera obbligato, in solido a colui che ha sottoscritto la relativa dichiarazione, l'intestatario della scheda di famiglia, i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

- per le utenze domestiche (soggetti non residenti) si considera obbligato, in solido colui che ha sottoscritto la relativa dichiarazione, o il soggetto che possiede o detiene di fatto i locali o le superfici soggetti al tributo;

- per le utenze non domestiche si considera obbligato il soggetto titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di detenzione temporanea di durata **non superiore a sei mesi** (183 giorni) nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal **possessore** dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in **multiproprietà** e di **centri commerciali integrati** il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.3. SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art.4. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 L.147/2013 s.m.i., la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, art.1 L.147/2013 s.m.i.

3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari **all'80 per cento della superficie catastale** determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. **Sono rifiuti urbani** quelli identificati dall'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. **Sono rifiuti speciali** quelli identificati dall'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art.6. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono considerati **rifiuti speciali assimilati agli urbani** i rifiuti speciali non pericolosi, indicate nell'Allegato A) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a) art.184 D.Lgs 152/2006.

2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

3. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative e quantitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate.

4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 7. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono **escluse** dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art.8. RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, **non si tiene conto** di quella parte di essa ove si formano, in via **continuativa e prevalente**, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che **ne dimostrino l'avvenuto trattamento** in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie, tintorie	10%
Macellerie e pescherie	15%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motoretifiche	25%
Laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori	15%
Gommisti	10%
Falegnamerie,	20%
Fabbri	15%
Carpenteria metallica	15%
Lavaggi autoveicoli	10%
Studi medici specialistici	10%

3. Per fruire della riduzione della superficie prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese il **30 giugno dell'anno successivo** a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

4. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

5. L'ufficio competente, a seguito della presentazione della denuncia sopra richiamata, valuta le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili, i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, anche avvalendosi di eventuali appositi sopralluoghi.

Art. 9. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Si riportano a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (devono essere soddisfatti entrambi i presupposti);

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

c-bis) i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno:

- fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli

g) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;

2. Le circostanze di cui al comma precedente **devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione** ed essere **riscontrabili** in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo **per l'intero anno solare** in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente del presente regolamento.

Art. 11. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Sono esclusi dal tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare con apposita dichiarazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 12. COSTO DI GESTIONE

1. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. **E' riportato a nuovo**, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il consiglio comunale deve provvedere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, alla determinazione delle tariffe della TARI in conformità al **piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto **dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**.

Art. 14. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze che verranno eventualmente individuate con la deliberazione per l'approvazione delle tariffe.

Art.15. MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ZONE NON SERVITE

1. La TARI è dovuta nella misura del **10 per cento** della tariffa (per il periodo interessato), in caso di **mancato svolgimento** del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;
2. Nelle **zone in cui non è effettuata la raccolta**, la TARI è dovuta in misura del **20 per cento** della tariffa (per il periodo interessato).
3. La riduzione di cui al comma n. 2 deve essere **appositamente richiesta** dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal giorno in cui è stato attivato il servizio di raccolta e comunque non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo all'attivazione del servizio.

Art. 16. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo computato in giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che sia debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.

4. Le variazioni intercorse nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e aree scoperte, comportano una rideterminazione a conguaglio dell'importo del tributo dovuto per l'anno, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento; in caso contrario decorrono dalla data di presentazione.

Art. 17. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza **per almeno sei mesi**.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica a cui è riconducibile più di un nucleo familiare, il numero degli occupanti è quello dato dalla **somma dei componenti dei diversi nuclei familiari**, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. In alternativa a quanto disposto nel periodo precedente, se la specifica situazione lo giustifichi, sono ammesse le dichiarazioni volte a distinguere diverse obbligazioni tributarie, ognuna riconducibile al proprio nucleo familiare di appartenenza che precisino (oltre a quanto disposto dall'apposito articolo del presente regolamento in materia di dichiarazioni TARI) la relativa porzione di superficie dell'immobile da attribuire.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio presso le forze armate e di polizia, servizio di volontariato o attività lavorativa prestata

all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un **periodo non inferiore all'anno**, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente **documentata**. Se il nucleo familiare è composto da **un unico** soggetto che soddisfa i requisiti di cui all'ultimo periodo, si considera un numero di occupanti pari a **uno**.

4. Per le utenze domestiche disabitate tenute a disposizione da persone fisiche che non risultano residenti nell'unità abitativa ma che comunque sono residenti nel territorio del Comune di Palmas Arborea si considera un numero di occupanti pari a **uno**.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello **indicato e documentato dall'utente** o, in mancanza, come indicato nella tabella seguente:

Superficie	N. componenti
Fino a mq 80	1
Oltre mq 80	2

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e **non locate o comunque non utilizzate** a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata entro i termini previsti, in **una unità**.

7. L'ufficio anagrafe porta a conoscenza l'ufficio tributi delle variazioni avvenute nel registro anagrafico del Comune.

8. Nei casi in cui l'intestatario della posizione TARI sia deceduto e sono presenti dei conviventi nell'immobile, ai fini dell'invio degli avvisi di pagamento (o di altri provvedimenti volti alla riscossione) l'ufficio tributi attribuisce d'ufficio la posizione TARI ad uno di essi, salva altra diversa dichiarazione.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di approvazione della lista di carico per l'emissione degli avvisi di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazione successivamente intervenute. In particolare, gli avvisi di pagamento tengono conto del numero componenti il nucleo familiare che risulta all'anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione aggiornato delle eventuali variazioni intercorse sino alla data di approvazione della lista di carico, o nel caso si tratti di nuove utenze, dalla data di attivazione/apertura delle stesse. Le eventuali risultanze anagrafiche derivanti da variazioni successive alla data di approvazione della lista di carico avranno efficacia nell'anno in corso se verificatesi entro il **30 giugno** dello stesso anno, e a partire dall'anno seguente se verificatesi successivamente (dal 1 luglio al 31 dicembre dello stesso anno).

Art. 19. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B).
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento **all'attività principale** desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21. ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 22. TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al **50 per cento**. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art.23. TRIBUTO PROVINCIALE

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 24. RIDUZIONI TARIFFARIE ED ESENZIONI

1. La tariffa si applica in misura **ridotta**, nella quota fissa e nella quota variabile nelle seguenti situazioni:

a) **abitazioni** con un **unico occupante**: riduzione del **30%**;

b) **abitazioni** tenute a disposizione per **uso stagionale od** altro uso **limitato e discontinuo**, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del **30 %**;

c) **locali**, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte **adibiti** ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, che non siano locate: riduzione del **30 %** a condizione che :

- l'utilizzo non superi **183 giorni** nel corso dell'anno solare

- dichiarati di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito

-le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi o da atto assentivo rilasciato dai componenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

d)abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per **più di sei mesi** all'anno, all'estero e non siano locate: riduzione del **30%**;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione **se debitamente dichiarate** e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. In assenza della presentazione della dichiarazione verrà effettuato il recupero del maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

3. Qualora la dichiarazione di cui al comma precedente venga presentata oltre i termini, effettuate le opportune verifiche, la riduzione verrà applicata a partire dall'esercizio successivo.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. I produttori (utenze non domestiche) che dimostrino di aver **avviato al riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati, **rifiuti speciali assimilati agli urbani** hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi. Tale riduzione è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti speciali assimilati agli urbani (comma 649 art.1. L.147/2013)–esclusi gli imballaggi secondari e terziari - avviati al riciclo nell’anno solare precedente e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999 per l’attività di appartenenza (Kd utilizzato per la determinazione della tariffa nell’anno di riferimento). In ogni caso la riduzione fruibile opera mediante rimborso o compensazione alla prima scadenza utile.

6. La riduzione, di cui al punto precedente, deve essere richiesta annualmente dall’interessato entro i termini per la dichiarazione TARI, consegnando copia della documentazione alla base della richiesta stessa (formulari relativi ai rifiuti riciclati ex art. 193 D.Lgs n.152/2006, attestazione di riciclo rilasciate dall’impresa abilitata e relativa copia delle fatture quietanzate da cui si evinca la quantità dei rifiuti avviati al riciclo). Per riciclaggio (riciclo) ai sensi dell’art.183 co.1 D.Lgs. 152/2006 si intende “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.

Art. 25. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni le stesse **non possono** essere cumulate. Si considera quella più favorevole per il contribuente

Art. 26. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione TARI, se non specificamente indicato nel presente articolo o disposto in generale nel presente regolamento, si tiene conto della normativa vigente.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani cui al D.Lgs 507/1993 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

3. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

- a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere **agevolazioni o riduzioni**;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze **domestiche**: dai soggetti individuati come soggetti passivi nel presente regolamento relativamente alla TARI;
- b) per le utenze **non domestiche**, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge o da altro soggetto passivo TARI;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

d) nel caso in cui un immobile sia posseduto da più soggetti (compresi i casi di possesso a seguito di eredità), la dichiarazione deve essere presentata da almeno uno di essi, o laddove ci siano dei soggetti occupanti o detentori dell'immobile da questi ultimi. In mancanza della presentazione di tale dichiarazione, ai fini della gestione del tributo, l'ufficio tributi può attribuire l'immobile ai fini TARI ad **uno** qualsiasi dei possessori o detentori, in base alle informazioni a sua disposizione (es. dichiarazione di successione etc),

e) per gli **utilizzi temporanei** di durata **non superiore a sei mesi** (183 giorni) nel corso dello stesso anno solare, dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo del tributo. Si considera adempiuto l'obbligo nel caso in cui la dichiarazione venga presentata dal soggetto occupante ;

f) per l'applicazione del tributo a base giornaliera l'obbligo di presentazione della dichiarazione si considera assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche (co. 26 art.14 D.L. 201/2011)

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. Se non diversamente indicato nel presente regolamento, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine previsto. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

7. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica riconducibili a più di un nucleo familiare è valida la dichiarazione presentata anche solo da uno dei componenti di un nucleo familiare che specifichi il numero degli occupanti l'immobile (pari alla **somma dei componenti dei diversi nuclei familiari**). In caso di mancata dichiarazione che specifichi la presenza dei diversi nuclei familiari, l'ufficio tributi può attribuire ad una posizione tributaria TARI relativamente a quell'immobile, un numero di occupanti pari alla somma dei componenti dei vari nuclei familiari per la totalità della superficie. Qualora la specifica situazione lo giustifichi sono ammesse le dichiarazioni presentate dagli utenti atte alla denuncia di diverse obbligazioni tributarie ognuna riconducibile al proprio nucleo familiare di appartenenza e alla suddivisione della superficie totale in porzioni relative ad ogni nucleo familiare.

8. L'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte

Art. 27. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze **domestiche** deve contenere **obbligatoriamente**:

a) per le utenze di soggetti **residenti**, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o di chi presenta la dichiarazione (nel caso non venga presentata

dall'intestatario della scheda famiglia). Devono, inoltre, essere indicati altri eventuali occupanti che non risultano dalla anagrafe della popolazione;

b) per le utenze di soggetti **non residenti**, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) numero dei componenti il nucleo familiare. In mancanza del dato relativo alla composizione del nucleo familiare si considera in via presuntiva un numero di occupanti pari quanto definito **all'art.18** del presente regolamento (salvo richiesta all'anagrafe del Comune di residenza della composizione del nucleo familiare da utilizzarsi in sede di accertamento);

c) per le utenze utilizzate per **periodi inferiori ai sei mesi** (183 giorni) il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento dovrà comunicare il numero medio degli occupanti l'immobile, in mancanza della presentazione di tale dichiarazione l'ufficio preposto può applicare il criterio definito **all'art.18** del presente regolamento;

d) **dati catastali**, il **numero civico** di ubicazione dell'immobile e il **numero dell'interno**, ove esistente (co.685 art.1 L147/2013);

e) l'eventuale indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento oltre che eventuali altri contatti di posta elettronica e posta elettronica certificata posseduti;

f) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree (indicando separatamente eventuali superfici non imponibili). E' possibile allegare la relativa planimetria nel caso sia utile a chiarire le superfici ed eventuali variazioni delle stesse;

g) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;

h) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

i) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni al fine del godimento delle stesse;

l) il nominativo del precedente occupante (in caso di inizio occupazione/detenzione) o del subentrante (in caso di cessazione, qualora sia conosciuto)

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze **non domestiche** deve contenere **obbligatoriamente**:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni al fine del godimento delle stesse;

f) l'eventuale diverso indirizzo a cui inviare le comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

4. La dichiarazione, **sottoscritta** dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. L'invio mezzo fax (in copia leggibile con allegata copia del documento di identità) verrà considerato quale anticipazione a cui dovrà fare seguito la spedizione tramite i mezzi sopra definiti.

5. Il dichiarante è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati nella denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

6. L'ufficio tributi potrà procedere all'aggiornamento delle banche dati relative alle utenze residenti sulla base delle risultanze all'anagrafe della popolazione. Sarà quindi cura dei contribuenti comunicare entro i termini previsti dal presente regolamento, eventuali altri occupanti che non emergono dall'anagrafe.

Art. 28. RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 D.Lgs n.241/1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune stabilisce, con apposita deliberazione, le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma **almeno due rate a scadenza semestrale** e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

3. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il **16 giugno** di ciascun anno.";

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento il Comune può notificare apposito avviso di sollecito/intimazione di pagamento (mezzo raccomandata A.R., messo comunale o altro strumento idoneo a documentare la notifica), per omesso o insufficiente/parziale pagamento, da versare in unica rata entro un termine indicato nello stesso avviso di sollecito/intimazione di pagamento, tale termine deve prevedere **almeno 30 giorni** di tempo dalla data di notifica. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento-

6. Non si procede al versamento di somme inferiori o uguali a **euro 5,00 (cinque)**, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate.

7. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro **sessanta giorni** dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora

8. Si può chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a titolo di TARI presentando apposita domanda.

9. Nel caso non si rispetti la rateizzazione richiesta e non si fornisca alcuna dichiarazione in merito, l'ufficio preposto è autorizzato a procedere con successivi provvedimenti.

Art.29. RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Affinchè l'ufficio possa prendere in esame la richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute (in applicazione dei commi 164,165 e 168 art.1 L 296/2006):

- l'istanza di rimborso deve essere richiesta dal contribuente, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, fornendo contestuale prova dei versamenti effettuati;
- l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- il rimborso non verrà corrisposto se il suo importo ammonta ad una somma inferiore o uguale a euro **5,00** (cinque) per anno solare.

2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

PARTE QUARTA: TASI
(Tributo per i servizi indivisibili)

Art. 1. Presupposto impositivo	p. 33
Art. 2. Soggetti passivi	p. 33
Art. 3. Soggetto attivo	p. 33
Art. 4 Base imponibile	p. 34
Art. 5. Determinazione delle aliquote	p. 34
Art. 6. Riduzioni	p. 34
Art. 7. Individuazione dei servizi indivisibili	p. 35
Art. 8. Versamenti	P. 35
Art. 9. Rimborsi e compensazioni	p. 35
Art. 10. Dichiarazione	p. 35

PARTE QUARTA: TASI

(Tributo per i servizi indivisibili)

Art.1. PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Il presupposto impositivo TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

Art.2. SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità di cui all'articolo precedente. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI, è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a **sei mesi** nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **10%** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della L.147/2014 s.m.i. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

6. La TASI a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Art. 3. SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Palmas Arborea relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Palmas Arborea viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salva diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art.4. BASE IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L.214/2011 s.m.i. (indicata nella parte II del presente regolamento).

Art.5.DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1.L'aliquota base è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 art.1 L.147/2013 s.m.i., può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

3. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

4. Per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.6. RIDUZIONI

1.Ai sensi del comma 679 art.1 della L.147/2013 il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs n. 446/1997, prevede le seguenti tipologie di riduzione:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. Il Comune con regolamento disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. (comma 682 art.1 L.147/2013).

Art.7. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Il comune determina in maniera analitica, per ciascun servizio individuato, i costi alla cui copertura la TASI è diretta. (comma 682 lettera b-1), art.1 L.147/2013)

Art.8. VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento della TASI avviene in base a quanto previsto dal comma 688 art.1 della L.147/2013 s.m.i.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9. RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Affinchè l'ufficio possa prendere in esame la richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute (in applicazione dei commi 164,165 e 168 art.1 L.296/2006):

- l'istanza di rimborso deve essere richiesta dal contribuente, entro il termine di **cinque anni** dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, fornendo contestuale prova dei versamenti effettuati;

- l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro **centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'istanza;

- il rimborso non verrà corrisposto se il suo importo ammonta ad una somma inferiore o uguale a **euro 5,00** per anno solare.

2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione

Art.10. DICHIARAZIONE

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU(comma 687) e nel rispetto di quanto disposto dai commi 684 e 685 art.1 L.147/2013 s.m.i.

PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI GENERALI IUC (IMU, TARI E TASI)

Art. 1. Poteri del Comune IUC	p. 37
Art. 2. Dichiarazioni IUC	p. 37
Art. 3. Riscossione IUC	p. 37
Art. 3-bis Fondo incentivante	p. 37
Art. 4 Accertamento IUC	p. 38
Art. 5. Sanzioni IUC	p. 38
Art. 6. Interessi IUC	p. 39
Art. 7. Rimborsi IUC	p. 39
Art. 8. Riscossione coattiva IUC	P. 39
Art. 9. Trattamento dati personali	p. 40
Art. 10. Clausola di adeguamento e rinvio	p. 40
Art. 11. Entrata in vigore	p. 40

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI GENERALI IUC (IMU, TARI e TASI)

Art. 1. POTERI DEL COMUNE IUC

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso (comma 692 art.1 L.147/2013).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Art. 2. DICHIARAZIONI IUC,

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su un modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere **obbligatoriamente** indicati i **dati catastali**, il **numero civico** di ubicazione e il numero dell'**interno**, ove esistente
3. Le disposizioni specifiche per ogni tributo contenuto nella IUC vengono disciplinate separatamente, rispettivamente nella parte del presente regolamento dedicata a IMU, TARI e TASI.
4. La dichiarazione deve essere consegnata a mano o spedita in busta chiusa tramite il servizio postale, con raccomandata (farà fede il timbro postale di accettazione). Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata.

Art.3. RISCOSSIONE IUC

La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Palmas Arborea.

Art.3-bis. FONDO INCENTIVANTE

In relazione al disposto dell'art.1, comma 1091, L.145 del 30/12/2018, il Comune di Palmas Arborea istituisce un fondo incentivante, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi comunale (risorse

strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente) disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Giunta Comunale.

Art.4. ACCERTAMENTO IUC

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni (L. 296/2006, art.1, co.161).

4. Gli **avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio** devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo (L. 296/2006 art.1, co.162).

5. Nel caso in cui sia accordata la dilazione di pagamento dell'importo risultante dall'attività di accertamento, il mancato pagamento anche di una sola rata determinerà la decadenza del beneficio in capo al debitore, il quale dovrà provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione, entro **30 giorni** dalla scadenza della rata non adempiuta.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art.5. SANZIONI IUC

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'art.13 del D.L. n. 471/1997 e il D.Lgs n.158/2015.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 art.1 L.147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la predisposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa di € 51,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, nei 60 giorni dalla richiesta.

7. La sanzione è aumentata del 5 % nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole (secondo quanto disposto dall'art.7 D.Lgs n.472/1997 modificato dal D.Lgs 158/2015). Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Art. 6. INTERESSI IUC

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del vigente **tasso legale**

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 7. RIMBORSI IUC

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente art.6, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il rimborso del tributo può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento da parte dell'ufficio tributi;

Art.8. RISCOSSIONE COATTIVA IUC

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (comma 163, art.1 Finanziaria 2007).

2. Se le e somme determinate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, non sono versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, l'ufficio preposto procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art.9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs n.196/2003 s.m.i., integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" e in ogni caso nel rispetto nelle norme vigenti in materia.

Art. 10. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO E RINVIO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della I.U.C. e in particolare dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art.11. ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 fatte salve le successive modifiche ed integrazioni apportate con apposite deliberazione del Consiglio Comunale.

ALLEGATO A: Definizione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali assimilati non pericolosi (ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g)>> (art. 184, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006).

Definizione qualitativa così come indicato all'articolo 1.1.1 della Deliberazione Comitato interministeriale del 27/07/1984 (supplemento ordinario alla GU 13 settembre 1984 n. 253)

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114 del 1998, ossia con superficie superiore a 450 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 750 mq negli altri comuni.

I rifiuti speciali possono essere assimilati agli urbani solo se hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- a. imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- d. cassette, pallets;
- e. accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- f. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- g. paglia e prodotti di paglia;
- h. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli e segatura;
- i. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- j. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- k. feltri e tessuti non tessuti;
- l. pelle e similpelle;
- m. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- n. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- o. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica;
- p. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- q. moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- r. materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- s. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- t. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- u. nastri abrasivi;
- v. cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi;
- w. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- x. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- y. scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- z. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

In ordine ai criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, la Corte di Cassazione (Sentenza n. 30719 del 30/12/2011) ha chiarito che il regolamento comunale relativo alla Tari debba contenere non solo le

caratteristiche qualitative dei rifiuti considerati assimilati, ma anche i criteri quantitativi, per poter essere ritenuto valido, pertanto:

Definizione quantitativa dei rifiuti speciali assimilati non pericolosi conferibili al servizio pubblico, indicata come conferimento annuo complessivo.

DESCRIZIONE	CER	mc/anno (indicativo)	kg/anno
Vetro	15 01 07 20 01 02 17 02 02	25	10.000
Imballaggi di carta e cartone	15 01 01	1.300	100.000
Imballaggi in plastica	15 01 02	1.300	20.000
Imballaggi in legno	15 01 03	150	5.000
Imballaggi in metallo	15 01 04	150	5.000
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	100	5.000
Carta e cartone (nessun limite per scuole, collettività e uffici pubblici)	20 01 01	130	10.000
Abbigliamento prodotti e tessili	20 01 10 20 01 11	10	1.000
Rifiuto biodegradabile da cucine e mense	20 01 08	Nessun limite	Nessun limite
Oli e grassi commestibili da utenza pubblica	20 01 25	Nessun limite	Nessun limite
Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi	20 01 28		100
Detergenti non pericolosi	20 01 30		100
Medicinali non citotossici e citostatici	20 01 32		100
Batterie e accumulatori non pericolosi	20 01 34 16 06 04 16 06 05	0,04	100
Toner esauriti non pericolosi	08 03 18	0,5	100
Apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso non pericolosi	20 01 36 16 02 14 16 02 16	100	10.000
Manufatti in legno non imballaggi	20 01 38 17 02 01	40	10.000
Plastica (non imballaggi)	20 01 39 17 02 03	350	10.000
Metallo	20 01 40 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 07	20	20.000

Rifiuti biodegradabili da aree pubbliche e private (ad esempio ramaglie, sfalci, potature) provenienti esclusivamente da attività di manutenzione effettuata da ditte.	20 02 01	200	20.000
Rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	20 03 02	Nessun Limite	Nessun limite
Rifiuti urbani non differenziati (nessun limite per ospizi, case di riposo, edifici religiosi, asili, scuole e altre collettività)	20 03 01	100	10.000
Rifiuti ingombranti	20 03 07	20	2.000

I rifiuti che superano le suddette soglie quantitative per ciascun codice vanno considerati rifiuti speciali solo per la quota eccedente il limite quantitativo.

Per quanto sopra, è consentito a piccoli imprenditori agricoli e ai cittadini residenti conferire gratuitamente presso l'ecocentro comunale (ovvero su prenotazione a domicilio qualora previsto dal Capitolato d'Appalto del servizio di raccolta differenziata), più specificatamente oltre alle categorie sopra elencate, anche le seguenti tipologie di rifiuti:

DESCRIZIONE	CER	mc/anno (indicativo)	kg/anno
Film e teli in PE (Polietilene) per ricopertura serre e pacciamatura	02 01 04	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Reti per filari e/o antigrandine e/o reti per rotoballe deteriorate in PP (Polietilene), spaghi in PP (Polietilene)	02 01 04	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Tubi per irrigazione e manichette in PE (Polietilene)	02 01 04	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Imballaggi, cassette, vasetti, semenzai e altro in Polistirolo espanso	15 01 02	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Cassette per frutta e verdura in plastica (PE)	15 01 02	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Cassette per frutta e verdura in legno	15 01 03	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Bidoni, contenitori e sacchi di concimi liquidi e solidi, vuoti e lavati, in plastica (PE)	15 01 02	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Contenitori e sacchi di concimi liquidi e solidi, vuoti e puliti, in carta e cartone	15 01 01	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Contenitori di prodotti fitosanitari, vuoti e LAVATI, senza residui, in Plastica (PE)	15 01 02	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Contenitori di prodotti fitosanitari, vuoti e LAVATI, senza residui, in Legno	15 01 03	Nessun Limite	1.000 (30 kg al giorno)
Pneumatici di trattore e/o macchina agricola			2 pezzi all'anno

Non possono essere conferiti, in ogni caso e in qualsivoglia quantità, rifiuti contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi.

ALLEGATO B): Categorie di utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club